



*Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
IL COMITATO NAZIONALE

ALLE SEZIONI REGIONALI
E PROVINCIALI

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Roma, **30 NOV. 2012**

LORO SEDI

Prot. n. **1463/ALBO/PRES**

OGGETTO: Sentenza Corte di Cassazione n.13725/2012.

Si comunica che con provvedimento n. 133 del 23 ottobre 2012, il Comitato nazionale ha accolto il ricorso proposto da un'impresa avverso la decisione della competente Sezione regionale di non inserire nell'iscrizione all'Albo ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, un veicolo immatricolato ad uso di terzi. L'impresa ricorrente risultava essere proprietaria di detto veicolo adibito ad uso di terzi ed essere in possesso del relativo titolo abilitativo.

Con tale pronuncia il Comitato nazionale ha inteso uniformarsi, modificando la propria giurisprudenza, alla sentenza della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012) che ha stabilito quanto segue: "Per l'esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi *n.d.r.*) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo 'maggiore' si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere un'attività che l'articolo 31 lett.b) della legge citata, definisce come 'complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale'."

IL SEGRETARIO

Anna Silvestri

IL PRESIDENTE

Dr. Eugenio Onori

Eugenio Onori